

Università degli Studi di Padova  
**FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**  
**CORSO DI LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO**

**TITOLO I**  
**FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO**

**Art. 1 - Premesse e finalità**

1. Il Corso di Laurea in “Consulente del lavoro” afferisce alla Classe delle Lauree L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 e al D.M. del 16 marzo 2007.
2. Il Corso di Laurea in “Consulente del lavoro” si svolge nella Facoltà di Giurisprudenza. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Laurea in Consulente del Lavoro, di seguito indicato con CCL.
3. L’ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L’attivazione del Corso di Laurea in “Consulente del lavoro” è subordinata al raggiungimento del numero minimo di preimmatricolazioni pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell’Avviso per l’ammissione al Corso.

**Art. 2 - Ammissione**

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in “Consulente del lavoro” devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze sul piano della cultura generale, della predisposizione all’uso della logica, della sensibilità per i problemi sociali ed economici.
3. Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di ammissione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso consistono nel superamento dell’esame di *Istituzioni di diritto privato* o dell’esame di *Diritto costituzionale*.
4. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso per un massimo di tre volte sino al completo assolvimento di tali obblighi, oppure chiedere l’ammissione ad altro corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico. Lo studente può ritornare nel Corso di Laurea in “Consulente del lavoro” solo in seguito a rinuncia agli studi, ai sensi degli articoli 16, comma 4 e 11, comma 8 del RDA.

### **Art. 3 - Organizzazione didattica**

1. Il Corso di Laurea in “Consulente del lavoro” è organizzato in un unico curriculum secondo quanto indicato nell’Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative proposte dal Corso di Laurea in “Consulente del lavoro”, l’elenco degli insegnamenti e la loro eventuale organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l’elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’Ateneo, sono definiti nell’Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative effettivamente attivate e ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell’Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell’offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Giurisprudenza sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall’articolo 6 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell’inizio dell’anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell’articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; di queste, 8 ore (pari al 32%) sono riservate alla didattica frontale, 17 ore (pari al 68%) allo studio individuale.
4. L’attività didattica è organizzata secondo l’ordinamento semestrale. L’attività didattica di ciascun corso si colloca in almeno tre giorni distinti alla settimana per i corsi cui sono attribuiti 9 o più crediti, e in almeno due giorni per quelli cui sono attribuiti meno di 9 crediti, salva diversa disposizione del CCL. Nella predisposizione dell’orario delle lezioni si tiene conto anche dell’esigenza di impedire la frammentazione della frequenza e si evita, almeno per quanto concerne le materie fondamentali, la sovrapposizione di lezioni previste per il medesimo anno di corso.
5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono indicate presso i siti web dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova cui il Corso di Laurea in “Consulente del lavoro” fa riferimento e cioè di: Diritto privato e diritto del lavoro, di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, di Scienze economiche, di Storia e filosofia del diritto e diritto canonico.

### **Art. 4 - Esami e verifiche**

1. Ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2 è oggetto di un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d’esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all’attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo sono considerate le seguenti attività formative:
  - 1) di base;
  - 2) caratterizzanti;
  - 3) affini o integrative;
  - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale e/o scritto oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione. Le modalità dell’accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti in itinere, sono indicate prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell’attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell’insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l’accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all’inizio dell’anno accademico. In caso di esame in forma scritta ed orale, l’esito della prova scritta potrà anche precludere l’accesso alla prova orale. Il candidato ha diritto di prendere visione del proprio elaborato e di essere edotto delle ragioni della relativa valutazione.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. La conoscenza della lingua straniera è verificata mediante esame orale e/o compito scritto o test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione. I risultati degli stage e tirocini sono approvati da apposita commissione sulla base di relazione scritta sull'attività svolta verificata dal tutor. Lo stage una volta approvato può essere inserito come attività a scelta libera. I risultati dei periodi di studio all'estero sono riconosciuti in quanto il CCL o suo delegato abbia previamente accertato, ai sensi del D.M. 26 luglio 2007 n.386, la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di studi, avvalendosi a tal fine del parere dei responsabili di flusso.
6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, e salva espressa deroga ivi contenuta, l'accertamento finale di cui al comma 1, comporta, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, con eventuale attribuzione della lode, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Qualora per due insegnamenti sia prevista la prova di esame integrata, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.
7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL verifica l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando se del caso solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti che lo studente deve acquisire in tempi determinati. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade comunque dalla qualità di studente; incorre nella decadenza pure lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.
8. Il calendario degli esami prevede tre sessioni, ciascuna composta di due appelli, rispettivamente a conclusione delle attività formative del primo e del secondo semestre, e nel mese di settembre. Nell'ambito del periodo previsto per le prove d'esame il Preside, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 4, del Regolamento didattico di Ateneo, sentito il titolare dell'insegnamento, fissa la data d'inizio degli appelli. L'intervallo fra le date di inizio del primo e del secondo appello di ciascuna materia è di almeno 14 giorni. In ogni caso il secondo appello dovrà essere concluso prima dell'inizio del semestre successivo.  
Il candidato che all'esame di profitto non consegua il voto minimo di 18 trentesimi viene considerato riprovato. La riprovazione, verbalizzata a fini statistici, non comporta attribuzione di voto, non è riportata sul libretto personale del candidato, né rileva ai fini della valutazione della carriera.

#### **Art. 5 - Prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione, sotto la guida di un relatore, di un elaborato scritto su una qualunque materia di cui lo studente abbia sostenuto l'esame, fra quelle previste tra gli insegnamenti del corso di laurea, escluse le lingue.  
Previo accordo con il relatore la tesi potrà essere scritta in lingua straniera ma dovrà essere accompagnata da una sostanziale traduzione in lingua italiana, mentre la discussione della tesi avverrà comunque in lingua italiana, salva diversa unanime valutazione della competente commissione di laurea.
2. La discussione avverrà di fronte ad una commissione di 7 docenti nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA. Sono previste almeno tre sessioni per lo svolgimento delle prove finali, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, con calendario fissato dal Preside, sentito il Presidente del CCL.
3. Nel caso la tesi venga svolta su insegnamento in lingua straniera attivato dalla Facoltà, la prova finale potrà essere sostenuta in tale lingua. In questo caso va predisposto anche un riassunto esteso del lavoro in lingua italiana.
4. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione in un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

## **Art. 6 - Conseguimento della laurea**

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
  - a) della media ponderata  $MP$  dei voti  $v_i$  degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1, pesati con i relativi crediti  $c_i$  e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente:
$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$
  - b) del voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
  - c) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera.Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
3. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio. La valutazione della richiesta diretta a conseguire il titolo di studio in un tempo inferiore alla sua durata normale è demandata al CCL. La domanda deve essere presentata entro lo stesso termine prescritto dal Senato Accademico per la presentazione dei piani di studio. Il CCL delibera valutando nel merito le singole richieste.
4. Allo studente, che si iscrive a questo corso di studi e abbia riconosciuti in via preventiva più di 120 cfu, non si applicano i criteri di cui all'art.6, comma 2. Il voto finale verrà assegnato su diretta valutazione della competente commissione di laurea.

## **TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO**

### **Art. 7 - Obblighi di frequenza**

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria ma è vivamente raccomandata.
2. Il CCL in "Consulente del lavoro" può prevedere, per gli studenti che ne hanno i requisiti, l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per tutti gli anni di corso.

### **Art. 8 - Iscrizione agli anni successivi**

1. Fatta salva la previsione di cui all'art.7, comma 2, lo studente deve acquisire 180 CFU per il conseguimento della Laurea in "Consulente del lavoro" entro la durata normale del corso. Oltre tale termine lo studente che non ha ancora conseguito i 180 CFU è considerato ripetente. Non è possibile ripetere gli anni per più di 5 volte, pena la decadenza dall'iscrizione al corso.  
È fatta salva la possibilità di chiedere l'ammissione ad altro corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico.

### **Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti**

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento.  
L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
  - a) se lo studente proviene da un corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti, eventualmente con integrazioni, o mancati riconoscimenti, saranno adeguatamente motivati dal CCL sentita la Commissione trasferimenti di cui agli artt. 2 e 8 del Regolamento di Facoltà. Qualora il corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;

- b) se lo studente proviene da un corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 45%. Ulteriori riconoscimenti, eventualmente con integrazioni, o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL sentita la Commissione trasferimenti.  
Le tabelle di riconoscimento da utilizzare per i trasferimenti da altri corsi di studio attivati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova sono riportate nell'Allegato 3.
- c) se lo studente proviene da un corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, riconoscimenti, eventualmente con integrazioni, o mancati riconoscimenti di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 sono adeguatamente motivati dal CCL sentita la Commissione trasferimenti.
2. Se lo studente proviene da un corso di studio dell'Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due corsi avverrà automaticamente.
  3. In caso di riconoscimento, l'eventuale voto è determinato come segue: nel caso in cui l'esame sia riconosciuto senza integrazione, conferma del voto originariamente conseguito; in caso di integrazione, voto dell'esame integrato risultante dalla media ponderata tra voto originariamente conseguito e voto della prova integrativa; in caso di riconoscimento di più esami per uno, media tra i voti corrispondenti.
  4. Lo studente sarà iscritto al 2° anno qualora siano riconosciuti da 21 fino a 42 cfu; al 3° anno qualora siano riconosciuti da 43 fino a 120 cfu.

#### **Art. 10 - Piani di studio**

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate con la partecipazione agli accertamenti finali, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che ad esse compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.  
Nell'ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero di 180 CFU richiesti, qualora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà o tra gli insegnamenti sostenuti all'estero in seno a un programma di mobilità studentesca, i relativi esiti contribuiranno a determinare il voto di laurea di cui all'art.6, comma 2 del presente Regolamento.
2. Lo studente che, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in "Consulente del lavoro", purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, intenda seguire un percorso formativo diverso presenta il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio è approvato dal CCL, previo esame da parte di una commissione nominata dal CCL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

#### **Art. 11 - Tutorato**

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica**

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.

2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

#### **Art. 13 - Valutazione del carico didattico**

1. Il CCL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCL si avvale della Commissione didattica paritetica per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

### **TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 14 - Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procede in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Laurea in "Consulente del lavoro" ed ha validità almeno per i tre anni successivi alla sua entrata in vigore, fatte salve le eventuali modifiche o revisioni intervenute entro tale termine. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative sollevate dalla successione dei regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.

\* \* \* \* \*

## **Allegato n. 1**

L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale.

\* \* \* \* \*

## **Allegato n. 2**

Le attività formative, la loro eventuale organizzazione in moduli, i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati e le eventuali propedeuticità, nonché l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo verranno inseriti nel sito ufficiale della Facoltà: [www.giuri.unipd.it](http://www.giuri.unipd.it) alla pagina <http://www.giuri.unipd.it/~giurisprudenza/offerta%20didattica/FOV2-0001AEFF/FOV2-0001AD6E/FAV2-0001AD79/?OpenItemURL=S00AD18CE> previa deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà, che ne curerà la verifica annuale.

\* \* \* \* \*

## **Allegato n. 3**

Norme di carattere generale relative ai trasferimenti da altri corsi di studio attivati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova verranno inseriti nel sito ufficiale della Facoltà: [www.giuri.unipd.it](http://www.giuri.unipd.it) previa deliberazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea in "Consulente del lavoro" che ne curerà la verifica annuale.

\* \* \* \* \*